

Andrea Salvatore

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Filosofia
Via Carlo Fea 2, 00161 Roma
andrea.salvatore@tiscali.it

Andrea Salvatore è assegnista di ricerca in Filosofia politica presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma Sapienza. Si occupa principalmente del rapporto tra violenza e politica, con particolare riguardo al tema della guerra. È autore di *The Legal Theory of Carl Schmitt* (Abingdon 2013, con Mariano Croce), *Filosofia politica. Le nuove frontiere* (Roma-Bari 2012, con Mariano Croce), *Il pacifismo* (Roma 2010), *Giustizia in contesto. La filosofia politica di Michael Walzer* (Napoli 2010).

Schmitt e la teoria delle forme di Stato

Schmitt and the types of state

Despite growing interest in the political philosophy of Carl Schmitt, his distinction of different types of state has been largely overlooked by both political theorists and legal scholars. This article attempts to fill this lacuna. In the space of a few years, Schmitt provides two different typologies. In *Constitutional Theory* (1928) he distinguishes between two basic forms of state: an identitarian state and a representative state, depending on whether the people, conceived as both the political body and the source of normativity *par excellence*, is concretely present or merely represented. A very different classification is instead suggested in *Legality and Legitimacy* (1932). According to this alternative view, there are four types of state: legislative, jurisdictional, governmental and administrative, depending on who is in charge, that is, which is the ordering principle and the branch of the state apparatus that holds the power to decide in the last resort. Despite their difference, and according to the polemological approach that characterizes Schmitt's decisionism, both typologies provide the basis for a radical critique of mixed constitutions and liberalism.

keywords: Carl Schmitt; types of state; decisionism; identitarian democracy; liberalism

Il presente saggio è dedicato alla trattazione delle forme di Stato reperibile nelle opere di Carl Schmitt: un tema curiosamente ignorato sia dalla letteratura giuspubblicistica sia dalla critica schmittiana. Il paragrafo 1 ha come oggetto la ricostruzione delle due diverse tipologie delle forme di Stato presenti nelle opere schmittiane: la prima in ordine cronologico è una bipartizione (1928), la seconda una quadripartizione (1932). Il paragrafo 2 intende "contestualizzare" le due versioni, di cui si proporrà una possibile sintesi. Il paragrafo 3 mette in relazione la classificazione delle forme di Stato ricostruita nei primi due paragrafi con la più ampia riflessione politica schmittiana, mostrando la funzionalità della prima per la critica di due dei principali (se non i principali) obiettivi polemici di Schmitt: la costituzione mista e la *Weltanschauung* liberale. Il paragrafo 4, infine, individua nella volontà schmittiana di prendere le distanze dal decisionismo politico degli anni Venti la ragione di fondo dell'assenza di ogni distinzione tra varie forme di Stato nelle opere del giurista tedesco successive alla fine della Repubblica weimariana.

1. Il tratto più originale della teoria schmittiana delle forme di Stato è la ricomposizione della distinzione tra forme di Stato e forme di governo, una separazione che attraversa come un fiume carsico l'intera storia del pensiero politico

occidentale¹. In relazione alla classificazione in oggetto, Schmitt parla sempre di «forme di Stato», intendendo quest'ultimo in primo luogo quale *status* dell'unità politica; esso tuttavia si caratterizza (e quindi definisce) per la forma particolare di tale unità, essenzialmente costituita dal popolo e determinata, prima che espressa, dalla particolare forma di governo istituita². Se dunque ciò che rileva, dal punto di vista costituzionale (nel senso di *Verfassung*, di struttura ordinamentale), è anzitutto la forma di Stato che una determinata realtà politica assume, tale forma è essenzialmente dipendente dalla particolare forma di governo che detta realtà esprime e da cui al contempo viene configurata quale distinta unità politica. È dunque la forma di governo a definire interamente il tipo di Stato, secondo un nesso causale (a) unidirezionale (b). Tale nesso, anche solo limitandosi alla semplice funzione descrittiva della classificazione, rende evidente la differenza, da un lato, con la tradizione liberale (*sub a*), secondo cui società civile e forma di governo si influenzano a vicenda, senza che mai uno dei due poli giunga a riassorbire l'altro; dall'altro, con quella forma di storicismo istituzionale che ha in Montesquieu il suo più noto esponente (*sub b*), secondo cui il nesso tra forma di governo e Stato è sì causale, ma procede non dalla prima al secondo, bensì, inversamente, dal secondo alla prima. Una prima acquisizione della tipologia schmittiana è pertanto la seguente: pur se distinti, Stato e governo non possono concettualmente dar vita a una diversa classificazione delle forme dell'unità politica; la distinzione tra forme di Stato e forme di governo è dunque una falsa dicotomia, riconducibile a unità tramite il rapporto causal-gerarchico esplicitato.

Nello specifico, i passi schmittiani rilevanti per la suddivisione delle forme di governo sono principalmente due: l'Introduzione di *Legalità e legittimità* (1932) e il paragrafo 16 del secondo capitolo di *Dottrina della Costituzione* (1928), intitolato «Stato borghese di diritto e forma politica»³. Nei due testi richiamati vengono presentate al riguardo due classificazioni diverse; è opportuno pertanto considerarle dapprima separatamente, per poi provare a ipotizzare una possibile sintesi delle due versioni.

Nel primo testo Schmitt presenta un'innovativa quadripartizione delle forme di Stato, riprendendo la classica tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), cui aggiunge il potere amministrativo. Quest'ultima forma di Stato – già tratteggiata in quegli stessi anni da Adolf Merkl e Hans Kelsen, e ancora significativamente assente in *Il custode della Costituzione* (opera in cui governo e

¹ Per una prima introduzione e una bibliografia aggiornata sul tema in oggetto, cfr. M. Volpi, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Giappichelli, Torino 2013.

² Sulla concezione schmittiana dello Stato, cfr. G. Azzariti, *Critica della democrazia identitaria. Lo stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo*, Laterza, Roma-Bari 2005; S. Baume, *Carl Schmitt, penseur de l'État. Genèse d'une doctrine*, Presses de Sciences Po, Paris 2008; C. Galli, *Lo sguardo di Giano. Saggi su Carl Schmitt*, Il Mulino, Bologna 2008; F. Raimondi, *Die Zeit der Demokratie. Politische Freiheit nach Carl Schmitt und Hannah Arendt*, Konstanz University Press, Konstanz 2014. Per una documentata ricostruzione dei rapporti tra Schmitt e il nazismo (che della concezione schmittiana dello Stato sono parte integrante), cfr. R. Mehring, *Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie*, Beck, München 2009, pp. 304-436. Per un giudizio equilibrato sul tema in questione, all'interno di un'ampia ma spesso poco accurata produzione scientifica al riguardo, cfr. J.-F. Kervégan, *Que faire de Carl Schmitt?*, Gallimard, Paris 2011, pp. 29-42.

³ Cfr. rispettivamente, C. Schmitt, *Legalità e legittimità*, in Id., *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 211-223; e Id., *Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano 1984, pp. 265-290. Di qui in avanti ci si riferirà ai testi qui citati con le sigle LL e DC.

amministrazione risultano difatti unificati) – rimanda al processo di irresistibile espansione del potere burocratico a scapito di altre sfere e competenze dell'ambito pubblico. Considerato da più parti quale esito ultimo e quasi approdo destinale dello Stato moderno, specie in rapporto alle caratteristiche della società di massa, il processo in questione presenta, e non solo a giudizio di Schmitt, il paradossale rischio di uno scacco del potere decisional-governativo, di cui non a caso la tradizione di pensiero antistatalista a partire dall'Ottocento non farà che denunciare le derive privatistico-patrimonialiste⁴. Tornando alla quadripartizione proposta da Schmitt, il criterio per la distinzione è, in questo primo approccio, l'individuazione del *potere decidente in ultima istanza*, ovvero tale da potersi imporre anche sulle disposizioni ordinamentali dei restanti poteri. Si tratta, in altre parole, di individuare il potere realmente sovrano, fermo restando – avverte Schmitt – che qualsivoglia Stato distingue almeno logicamente (se non anche istituzionalmente) tra i quattro poteri in questione, ai quali, a loro volta, è riservato uno specifico ambito decisionale. Si avranno in tal modo, a seconda dei contesti, uno *Stato legislativo*, uno *Stato esecutivo*, uno *Stato giurisdizionale* e uno *Stato amministrativo*.

Nel primo caso, secondo un principio di stretta legalità, sovrane sono le leggi generali, prodotte da una ragione che si inverte nelle discussioni parlamentari, e non già gli uomini con le loro volontà particolari. Nel secondo, sovrano è il governo in senso stretto; più precisamente, conformemente all'ottica personalistica propria di Schmitt, il Capo del governo, la cui volontà personale assurge a norma suprema. Nel terzo, sovrane sono le decisioni del giudice, il quale, di fronte a un caso concreto, può ritenere necessario derogare alla norma generale, la quale è dunque a questi subordinata, al fine di dar voce alle esigenze della ragionevolezza e dell'equità, ritenute a loro volta superiori a quella stessa legge generale che il giudice ritenga possa non esprimerle al meglio e che, alla luce di tale decisione, viene appropriatamente rimodulata. Nel quarto e innovativo caso, sovrano è l'apparato amministrativo, decidente in maniera anonima e impersonale in vista della sola efficacia funzionale del sistema, secondo una logica tecnico-strumentale che indica le procedure idonee per la perpetuazione e l'autoconservazione della stessa macchina

⁴Nota Portinaro al riguardo: «Espandendosi l'intervento pubblico in tutti gli ambiti e venendo così a offuscarsi la linea divisoria tra società civile e Stato, la legge si particolarizza. L'antitesi tra norma generale e comando individuale, tra *ratio* e *voluntas*, presuppone un ordinamento costituzionale fondato sulla distinzione fra società civile e Stato. Solo dove la società è autonoma, il che vuol dire capace di armonizzare le sue forze e di dar vita a un ordine spontaneo, lo Stato può limitarsi alla normazione generale. Con la proliferazione delle leggi il carattere della generalità dei precetti normativi inevitabilmente s'incrina: in questo modo legge si riduce a essere ogni atto proceduralmente valido dell'organo competente a legiferare. [...] Per riprendere la terminologia della weberiana teoria della razionalità, se la legge materiale poteva essere definita razionale rispetto al valore, la legge formale appare ora un mero strumento razionale rispetto a uno scopo eteronomo. Dietro alla nozione di legge formale non resta invece che l'idea della volontà particolare e contingente di un'occasionale maggioranza. [...] Con il prevalere del concetto formale di legge viene meno non solo l'identità tra *ratio* e *voluntas* ma anche l'identificazione tra legge e interesse generale. [...] In questa evoluzione sociale sono impliciti due esiti egualmente nefasti per il futuro dello Stato di diritto: un assetto corporativo della società e della sua rappresentanza oppure una sorta di mercato politico aperto allo scontro e alla sopraffazione del più forte (anche se con mezzi legali). Nell'un caso come nell'altro, questa particolarizzazione della legge può ben essere definita, per l'incidenza delle aspettative deluse, la promessa non mantenuta dello Stato di diritto» (P.P. Portinaro, *Stato*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 116-117). Sullo Stato amministrativo in Schmitt, cfr. M. Nigro, «Carl Schmitt e lo stato amministrativo», *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 50/3 (1986), pp. 769-794.

amministrativa: come lo Stato legislativo, lo Stato amministrativo è privo di volontà personali, ma, a differenza di esso, non presuppone leggi generali da cui dedurre norme particolari; come lo Stato esecutivo, non prevede leggi generali, ma, a differenza di esso, non presenta neanche volontà particolari (ma soltanto, si potrebbe dire, leggi particolari, ovvero leggi che valgono per tutti i casi in cui quella *singola e specifica* situazione abbia a ripetersi); come lo Stato giurisdizionale, non si basa né su leggi generali supreme né su inappellabili volontà particolari, ma, a differenza di esso, le specifiche decisioni che ne scandiscono l'agire quotidiano si ispirano non già a criteri di giustizia naturali o comunitaristici, bensì a logiche sistemiche e autopoietiche.

Nella tipologia esposta in *Dottrina della Costituzione*, invece, l'accento è posto più sulla realtà ordinata che sul principio ordinante: «La diversità delle forme di Stato si basa sul fatto che ci sono due principi di forma politica contrapposti, dalla cui realizzazione ogni unità politica assume la sua forma concreta» (DC, p. 270). In secondo luogo, tra Stato e popolo la trattazione schmittiana instaura un rapporto di immediata e più esplicita identità: «Lo Stato è una condizione, e precisamente la condizione di un popolo» (DC, p. 271). Ne consegue che a determinare le varie forme di Stato in questa sede è non tanto lo specifico potere realmente decidente, ma più propriamente *le forme in cui il popolo può assurgere ad autentica unità politica*:

Esso può già nella sua immediata datità – in virtù di una forte e consapevole omogeneità, in seguito a stabili confini naturali o per qualsiasi altra ragione – esser capace di agire politicamente. Inoltre, esso costituisce, in quanto entità realmente presente nella sua immediata identità con se stesso, un'unità politica. Questo principio dell'identità del popolo sempre presente con se stesso in quanto unità politica si fonda sul fatto che non c'è nessuno Stato senza popolo e che un popolo in quanto entità esistente deve essere sempre effettivamente presente. Il principio contrapposto parte dall'idea che l'unità politica del popolo in quanto tale non può mai essere presente nella identità reale e pertanto deve sempre essere fisicamente rappresentata da individui. Tutte le distinzioni delle vere e proprie forme di Stato, di qualunque specie siano (monarchia, aristocrazia, democrazia, ecc.), si possono far risalire a questa contrapposizione decisiva di identità e rappresentanza (DC, p. 271, mod.).

In questa nuova lettura, dunque, determinandosi la forma di Stato in rapporto alla forma di unità del popolo, sono possibili soltanto due tipi di Stato: uno *Stato identitario*, in cui il popolo è unitariamente presente, e uno *Stato rappresentativo*, in cui il popolo è unitariamente rappresentato. Come sempre accade in qualsiasi contrapposizione tra principi all'interno delle opere schmittiane, la cui compresenza agonale determina una specifica dialettica al contempo concettuale e politica, ogni Stato ricomprende comunque entrambe le forme (il che permette a Schmitt di escludere dalla valutazione tanto una rappresentanza senza identità, come quella di interessi particolari, quanto un'identità senza rappresentanza, costituita dalla democrazia diretta⁵), ma in misura ben diversa: tale compresenza fa sì che

⁵Schmitt distingue tra «democrazia diretta pura» e «democrazia diretta»: con il primo termine intende la democrazia diretta ateniese, in cui ogni legge è votata in modo diretto in seguito a una discussione pubblica; con il secondo, la democrazia diretta rousseauiana, in cui qualsiasi legge è votata in modo diretto in seguito a una deliberazione privata. In rapporto a entrambe (indipendentemente dai limiti aggiuntivi che la privatezza della seconda forma condivide con l'individualismo liberale), Schmitt considera il modello di democrazia proposto irrealizzabile non soltanto fattualmente ma anche normativamente: «La questione ultima della democrazia diretta concerne la possibilità di un'organizzazione statale senza magistratura. Sulla base delle esperienze storiche, negli Stati con vita

l'opposizione in questione non possa essere ritradotta nei termini fuorvianti di un'alternativa tra sistemi fondati su una forma di democrazia diretta e sistemi fondati su una forma di democrazia parlamentare, in quanto, oltre a porsi su due piani logico-analitici differenti, tra questi ultimi due assetti sussiste un rapporto non di contraddizione, bensì di contrarietà, all'interno dei cui conseguenti stadi intermedi la genealogia geo-politica proposta a più riprese e con diversi accenti da Schmitt individuerà la forma di Stato più adatta alla specifica fase geo-storica della modernità per cui essa viene posta in essere⁶.

Le due versioni della tipologia delle forme di Stato delineate da Schmitt – ovvero la quadripartizione in Stato legislativo, Stato esecutivo, Stato giuridizionale e Stato amministrativo, e la bipartizione in Stato identitario e Stato rappresentativo – possono essere ricondotte alle due principali tradizioni di pensiero in riferimento al tema in questione.

La quadripartizione delineata in *Legalità e Legittimità* può essere ricondotta alla più classica tripartizione, di natura essenzialmente fenomenologica, fondata sul criterio quantitativo dei detentori del potere. Entrambe sono infatti incentrate su un unico aspetto rilevante (tra i molti possibili), pur diverso, di cui vengono indagate le varie declinazioni: al criterio del numero dei governanti si sostituisce in Schmitt, come detto, il criterio della decisione ultima (vale a dire l'individuazione del potere politico realmente decidente).

La bipartizione ulteriore operata da Schmitt in *Dottrina della Costituzione*, in realtà più originaria, si riconnette, invece, alla non meno attestata bipartizione, di natura logico-sistematica, fondata su una precisa declinazione di un unico criterio dominante (ad esempio: quali sono i caratteri fondamentali della costituzione ideale?), in relazione alla quale, per negazione e in un rapporto di reciproca contraddizione, si individua la macrocategoria delle altre forme recessive (nel nostro esempio, le costituzioni non ideali), accomunate più dalla diversità con il primo gruppo (quello definito dal criterio dominante; nell'esempio, le costituzioni ideali) che per degli aspetti positivamente condivisi. Com'è evidente, una più specifica caratterizzazione di tale bipartizione, in grado di poter valere quantomeno per la generalità dei casi, non può essere fornita: essendo scissa dal riscontro storico-fenomenologico che caratterizza la tripartizione basata sul criterio quantitativo dei

politica una magistratura è indispensabile per il fatto che ogni tentativo di eliminarla dovrebbe condurre o a trasformare il popolo in un magistrato, smarrendone in questo modo la specificità, oppure a realizzare un'ideale anarchico di assenza di Stato. L'immediatezza della democrazia non si lascia organizzare senza cessare di essere immediata. [...] In ciò risiede un limite costitutivo di ogni democrazia diretta o pura» (C. Schmitt, «Referendum e proposta di legge d'iniziativa popolare. Un contributo all'interpretazione della costituzione weimariana e alla dottrina della democrazia diretta», in Id., *Democrazia e liberalismo. 1. Referendum e iniziativa popolare. 2. Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato*, Giuffrè, Milano 2001, p. 80, mod.).

⁶ Si fa qui riferimento a quella fase della riflessione schmittiana, che inizia all'approssimarsi della seconda guerra mondiale, che Hasso Hofmann ha definito della «legittimità storica». Sulla base di tale forma di legittimazione, in cui fattualità e normatività finiscono sostanzialmente per coincidere, Schmitt sembra difendere una concezione montesquieuiana del rapporto tra contesto geo-storico e ordinamento politico-istituzionale, in base alla quale non solo non si dà una costituzione migliore in assoluto, ma ogni popolo (ovvero ogni contesto territoriale politicamente rilevante) è storicamente destinato a un determinato, specifico e irreplicabile tipo di costituzione: cfr. H. Hofmann, *Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1999, pp. 231-291.

governanti, infatti, i caratteri di tale bipartizione risultano costitutivamente dipendenti dal sistema filosofo-politico al cui interno essa è ricompresa (e dunque, ad esempio, il criterio fondamentale per individuare i caratteri della costituzione ideale in Platone sarà diverso, e strettamente dipendente dallo specifico approccio teoretico adottato, da quello impiegato da Kant per l'individuazione dello Stato secondo ragione).

Se la prima tradizione, più nota e riconosciuta, ha in Aristotele e Polibio le attestazioni maggiormente riprese, la seconda viene inaugurata dalla distinzione platonica tra la tensione (destinata a rimanere tale) verso la costituzione ideale e le imperfezioni delle più accessibili costituzioni reali, passa per la distinzione kantiana tra costituzioni conformi al diritto razionalmente inteso e costituzioni che non si ispirano a tale modello, per poi giungere fino a Kelsen, il quale distingue tra la democrazia, in cui i destinatari delle leggi partecipano anche alla creazione dell'ordinamento giuridico, e l'autocrazia, in cui tale perfetta coincidenza di autori e destinatari viene meno. Le note trattazioni di Machiavelli e Montesquieu rappresentano, in certo senso, due casi a parte: la bipartizione machiavelliana tra repubbliche e principati è in realtà una versione ellittica della classica tripartizione, ricomprendendo le prime tanto l'aristocrazia quanto la democrazia; lo stesso può dirsi nel caso di Montesquieu, il quale presenta la medesima bipartizione aporetica (riattualizzando in monarchie quei regni che Machiavelli aveva definito «principati»), incrociandola con la forma degenerata (almeno per l'Occidente) della monarchia, vale a dire il dispotismo.

Ciò chiarito, le due versioni schmittiane, pur se ispirate a due criteri profondamente divergenti e a tutta prima di non immediata componibilità, non sono affatto incompatibili. Del resto, lo stesso può dirsi anche delle due differenti tradizioni richiamate, come dimostra anche il fatto che le rispettive bipartizioni originarie di Platone e Kant non impediscono ai due pensatori in questione di trattare anche la tripartizione classica (con l'aggiunta della timocrazia in Platone e la sostituzione della monarchia con l'autocrazia in Kant). È dunque a mio avviso possibile integrare le due differenti tipologie delle forme di Stato presentate da Schmitt, delineando una sintesi che non persegue ovviamente alcun obiettivo filologico o "coerentizzante", ma che si offre al solo scopo di fornire un contributo a un aspetto centrale per gran parte delle teorie dello Stato avanzate fino alla prima metà del secolo scorso.

In quest'ottica, seguendo una necessaria gerarchia logica, la distinzione fondamentale tra Stati identitari e Stati rappresentativi può ben essere completata, in seconda battuta, con la specificazione delle varie declinazioni possibili in rapporto ai due gruppi fondamentali individuati, atta a stabilire in quale dei quattro poteri si incentri e realizzi lo Stato identitario o rappresentativo considerato. Seguendo questa strategia ricostruttiva, in Schmitt si possono dunque rintracciare in linea di principio otto diverse costituzioni: uno *Stato identitario legislativo*, uno *Stato identitario esecutivo*, uno *Stato identitario giurisdizionale*, uno *Stato identitario amministrativo*, uno *Stato rappresentativo legislativo*, uno *Stato rappresentativo esecutivo*, uno *Stato rappresentativo giurisdizionale* e uno *Stato rappresentativo amministrativo*.

Com'è evidente da quanto detto, alcune combinazioni sono caratterizzate da una forte tensione, ma nessuna è in ultima istanza contraddittoria: l'intento di fondo della teoria schmittiana della democrazia, un intento che in questa sede possiamo

solo richiamare, è quello di dimostrare che, al di là del preliminare intento classificatorio, il principio democratico richiede necessariamente la logica identitaria (*a*), la quale a sua volta può venir istituzionalizzata compiutamente soltanto se a risultare sovrano è il potere esecutivo (*b*), secondo una perentorietà che, in esatta proporzione con il diverso rapporto logico tra i due criteri di partizione delle forme di Stato, risulta assoluta per quanto riguarda *a* e relativa alla Germania tardo- e post-weimariana per quanto concerne *b*.

Quest'ultima aggiunta offre l'occasione per chiarire un aspetto importante sul rapporto tra Schmitt e la classificazione delle forme di Stato: Schmitt ritiene o meno che esista uno Stato (o una costituzione, nel senso pregnante di *Verfassung*) ideale? A tale questione, che ha generato non pochi equivoci nell'interpretazione di non pochi teorici politici, si può, a me sembra, dare la seguente risposta: semplificando un po' i termini del problema (una più attenta disamina sarebbe infatti chiamata a distinguere varie fasi nella riflessione schmittiana), Schmitt ritiene che un determinato principio o forma politica richieda, per la sua compiuta realizzazione, un determinato assetto costituzionale e istituzionale; tuttavia ciò non significa affatto – e la mancata distinzione tra questi due momenti è alla base dei numerosi equivoci sopra richiamati – che un simile assetto (e dunque un simile principio di ordine e governo) sia adatto/adattabile a ogni contesto storico e geografico. Ad esempio, in più momenti Schmitt sembra sostenere che la democrazia, per potersi dire compiutamente realizzata, necessiti di un determinato assetto istituzionale (e, com'è noto, a complicare le cose vi è il fatto che l'individuazione di tale assetto risulta tutt'altro che univoca nei vari testi schmittiani); ciò tuttavia non significa che ogni contesto sia chiamato, tenuto od obbligato a governarsi democraticamente (o secondo qualsivoglia altra forma politica), ciò dipendendo, almeno secondo lo Schmitt di *Terra e mare e Il nomos della Terra*, da un indisponibile portato storico-culturale (con tutto il potenziale discriminatorio sotteso a eventuali *Sonderwegen* politico-costituzionali).

2. Le otto forme di Stato ricavate dalla combinazione delle due diverse tipologie schmittiane non rappresentano, tuttavia, l'ultima parola del giurista tedesco al riguardo. Entrambe le versioni, infatti, possono essere ulteriormente caratterizzate in due sensi distinti. In primo luogo, in merito alla tipologia presentata in *Legalità e legittimità*, ogni potere decidente è soggetto a plurime istituzionalizzazioni (al cui interno, per quanto riguarda il potere esecutivo, Schmitt ricomprende la suddivisione classica delle tre forme di governo⁷). In secondo luogo, in merito alla bipartizione

⁷Scrive Schmitt al riguardo del rapporto di subordinazione della classificazione aristotelica: «Anche la tradizionale tripartizione di monarchia, aristocrazia e democrazia, con tutte le sue varianti, non può essere qui impiegata. Non perché la dottrina aristotelica non sia moderna o sia superata, ma in ragione del fatto che oggi la finzione normativistica di un sistema chiuso di legalità entra in una contrapposizione vistosa e inevitabile con la legittimità di una volontà realmente esistente e conforme al diritto: questo è oggi il contrasto decisivo, non quello tra monarchia, aristocrazia, oligarchia e democrazia, che s'è ormai appannato e confuso» (LL, pp. 214-215). Tuttavia, l'interrogazione sulla forma di governo, sulla falsariga dell'impostazione aristotelica, rimane parte integrante di ogni adeguata analisi della realtà statuale: «Qui costituzione è la forma particolare del potere, che spetta a ogni Stato e non si può separare dalla sua esistenza politica; per esempio, monarchia, aristocrazia o democrazia, o come altro si vuol dividere le forme di Stato. [...] ogni Stato ha ovviamente una costituzione, giacché esso corrisponde sempre a una qualche forma, in cui esistono Stati» (DC, p. 17).

avanzata in *Dottrina della Costituzione*, la necessaria individuazione del *demos* può essere ottenuta ricorrendo a criteri diversi: a tal riguardo, Schmitt nella citazione riportata, ricorrendo a due esemplificazioni eterogenee, ovvero i confini geografici naturali e un'omogeneità radicata, lascia intendere chiaramente che ciò che conta è l'unità, non il criterio politico in base al quale essa viene raggiunta.

Le due ulteriori partizioni accennate possono essere utilmente esemplificate tramite il peculiare concetto schmittiano di dittatura, delineato dal giurista tedesco nell'opera omonima del 1921. Prendendo dunque le mosse dal testo in questione e applicando le categorie schmittiane fin qui indagate all'orientamento filosofico-politico dello Schmitt degli anni Venti, si può affermare che esso si sostanzia in uno *Stato identitario esecutivo di natura dittatoriale personale* (essendo possibile, secondo la ricostruzione schmittiana, una dittatura – soprattutto sovrana – collettiva, come ad esempio nel caso del concetto marxiano di dittatura del proletariato). Pur non potendo qui considerare nel dettaglio un simile assetto istituzionale, tale inquadramento della proposta politica della fase decisionista di Schmitt offre l'occasione per accennare a due ulteriori aspetti particolarmente rilevanti in relazione al tema del presente saggio. Il primo aspetto concerne la distinzione tra dittatura, dispotismo e tirannia (altro luogo classico delle tradizionali trattazioni delle forme di Stato e di governo); il secondo lo stretto nesso tra circoscrizione del *demos* e decisione sovrana, alla luce del quale Schmitt sosterrà che non esiste forma di Stato che possa fare a meno di un'originaria decisione sovrana finalizzata alla determinazione di chi faccia parte del corpo politico. L'inscindibilità di decisione sovrana e costituzione dell'unità politica (e dunque dello Stato) si presenta così come l'altra rilevante innovazione della teoria schmittiana delle forme di Stato (in aggiunta, come abbiamo visto all'inizio, alla riconduzione delle forme di Stato alle forme di governo). Tuttavia, originando questa seconda innovazione dal più generale e ben noto impianto decisionistico schmittiano (e dunque rappresentando, in certa misura, una sorta di caratteristica derivata), sarà più utile soffermarsi sul primo aspetto.

Dal punto di vista schmittiano, la dittatura consiste nella temporanea sospensione delle norme dell'ordinamento giuridico – presente, nel caso della dittatura commissaria; futuro, nel caso della dittatura sovrana – che costituiscono degli impedimenti concreti per l'instaurazione di quello stato di cose che si rivela condizione di possibilità fattuale per l'efficacia e il rispetto dell'ordinamento stesso. Tale stato di cose consiste, a sua volta, nell'eliminazione di ogni componente sociale (istituzioni, pratiche, gruppi, individui) che ostacola o impedisce di fatto la realizzazione e il rispetto dell'ordine giuridico-politico sotteso all'ordinamento. Si viene in tal modo a configurare un'opposizione tra norma del diritto e norma di attuazione del diritto, richiesta tuttavia dal diritto stesso.

La differenza decisiva con il dispotismo, al di là della natura pienamente giuridica della dittatura (che è in realtà effetto e non causa di tale distinzione), consiste nei caratteri di specificità e temporaneità della carica, strettamente interconnessi e rimandanti a loro volta al concetto di eccezione (o situazione

A tale derivata tripartizione si aggiunge un'ulteriore bipartizione derivata, ovvero il carattere di costituzionalità dello Stato di diritto, inteso quale istanza limitatrice del potere statale in generale (opposta al carattere di assolutezza del potere), in base al quale si hanno: monarchie costituzionali, aristocrazie costituzionali e democrazie costituzionali, in cui in realtà è l'aggettivo, più del sostantivo, a essere decisivo per il livello di classificazione qui in oggetto (cfr. DC, pp. 265-270).

eccezionale). In tal modo, la dittatura si caratterizza per una scrupolosa circoscrizione del fine che si ritiene necessario perseguire tramite la sospensione (dunque provvisoria) dell'ordine vigente (peraltro limitata a una ben delimitata parte dell'ordinamento chiamato a garantire quest'ultimo). In altre parole, la dittatura conosce (ed è tenuta a rispettare) precisi limiti: «Una dittatura che non mirasse a un obiettivo corrispondente a una idea normativa (però da realizzare nel concreto), che non si prefiggesse cioè di rendersi superflua, si ridurrebbe a un dispotismo arbitrario»⁸. Le differenze tra i tre concetti in questione (dittatura, dispotismo, tirannia), comunemente impiegati per indicare un regime arbitrario e assoluto, possono dunque essere riassunte, con Bobbio, nel modo seguente:

La tirannia è monocratica, ha poteri straordinari ma non è legittima e non è neppure necessariamente temporanea. Il dispotismo è monocratico, ha poteri eccezionali, è legittimo ma non è temporaneo (anzi è un regime dai tempi molto lunghi). Tutte e tre queste forme hanno in comune la monocraticità e l'assolutezza del potere, ma tirannia e dittatura si differenziano in base alla legittimità (la dittatura ha una base di legittimità che la tirannia non ha); dispotismo e dittatura si differenziano rispetto al fondamento di legittimità (che è storico-geografico per il dispotismo, lo stato di necessità per la dittatura). Infine la dittatura si differenzia sia dalla tirannia sia dal dispotismo rispetto alla temporaneità⁹.

3. Con la trattazione dei caratteri distintivi della dittatura, del dispotismo e della tirannia, nonché dell'originaria decisione costituente alla base di ogni unità politica (e dunque, *a fortiori*, di ogni forma di Stato), l'esposizione della teoria schmittiana delle forme di Stato può dirsi compiuta. Tuttavia, la tipologia in questione, al pari di ogni altra classificazione, rileva non solo in sé, ovvero in relazione al suo contenuto, ma anche in rapporto a ciò che esclude in quanto non riconducibile al criterio fondamentale che è alla base della classificazione medesima. In quest'ottica, soprattutto dalla quadripartizione delle forme di Stato presentata in *Legalità e legittimità* consegue la non meno rilevante svalutazione di ogni teoria politica fondata sull'equilibrio dei poteri.

Due sono, a giudizio di Schmitt, le proposte politiche fondate su un sostanziale equilibrio tra poteri distinti (quando non divergenti), chiamati a bilanciarsi e integrarsi a vicenda: le costituzioni miste e la soluzione liberale. La critica che Schmitt muove alle due proposte è tanto radicale da comportare una loro esclusione dal novero stesso delle autentiche teorie *politiche*: entrambe, a giudizio di Schmitt, non permettono di conseguire una compiuta unità politica (e dunque di fondare un ordinamento statale). Secondo un tratto tipico dell'argomentare schmittiano, la critica più radicale non preclude affatto una definizione e differenziazione delle due posizioni indagate. Il governo misto si configura dunque come un'unione politica (e non giù un'unità politica) fondata sulla rappresentanza, istituzionalmente riconosciuta e differentemente articolata, delle diverse parti o componenti sociali (classi, ceti, corporazioni, ecc.) presenti all'interno della comunità. La proposta liberale, invece, si fonda sull'imbrigliamento del potere politico-statale (inteso come sfera decidente/disponente), conseguito tramite una

⁸ C. Schmitt, *La dittatura. Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria*, Settimo Sigillo, Roma 2006, p. 10.

⁹ N. Bobbio, *La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico*, Giappichelli, Torino 1976, pp. 202-203.

divisione/scomposizione/frammentazione del medesimo (almeno binaria, ovvero tra potere esecutivo e potere legislativo, essendo possibile che il potere giudiziario e quello amministrativo, nel caso quest'ultimo sia previsto o implicitamente attribuibile, siano fatti dipendere dall'esecutivo stesso, come ad esempio in Locke). Com'è evidente, il liberalismo non richiede necessariamente una rappresentanza di tutte le componenti sociali, così come, per converso, una costituzione mista non comporta necessariamente una limitazione originaria e strutturale dell'attività ordinamentale del politico. Come si vede, ferme restando le differenze richiamate, costituzione mista e regime liberale sono accomunati da due caratteri essenziali: l'istituto della rappresentanza e la divisione del potere¹⁰. Nella visione di Schmitt, il primo comporta uno scarto, una non-corrispondenza falsante e dissolutiva dell'unità politica; la seconda conduce a una strutturale atrofizzazione dell'attività direttiva dello Stato. La prima deriva ha come oggetto della genealogia critica il parlamentarismo, la seconda la più generale *Weltanschauung* liberale.

L'imbrigliamento del potere conseguito tramite una divisione dello stesso, secondo la classica strategia propugnata dal liberalismo, rappresenta in realtà, a giudizio di Schmitt, soltanto una limitazione derivata e residuale (definita «principio di organizzazione»), dipendente da una più fondamentale restrizione (definita «principio di divisione»), che contraddistingue la concezione filosofico-politica in oggetto da un'altrimenti meno concettualmente stringente forma di costituzionalismo (assetto istituzionale che peraltro Schmitt non rifiuta, invero non senza qualche problema per quanto attiene alla coerenza logico-normativa dell'intera ricostruzione). La caratteristica prima e decisiva del liberalismo è dunque per Schmitt un'altra, da cui dipende logicamente anche quella sopra indicata, vale a dire l'intangibilità e l'immutabilità di determinati ambiti della realtà sociale, che vengono in tal modo sottratti alla facoltà decidente del politico: tali ambiti coincidono con le sfere di libertà individuale garantite dalla costituzione dello Stato borghese di diritto. Più che una forma di strutturazione e organizzazione del potere, quindi, il liberalismo costituisce una limitazione dell'ambito d'intervento di quest'ultimo. Dal che segue, essendo per Schmitt la politica null'altro che il conseguimento della compiuta autoconsistenza identitaria di una comunità, che il liberalismo non solo non è una teoria politica, in quanto non propone alcun indirizzo politico positivo, ma si rivela finanche un'*anti-teoria politica*, in quanto si fonda su una duplice e per Schmitt politicamente esiziale limitazione del potere: 1) non tutto ciò che pur risulta fattualmente decidibile può essere legittimamente tale: determinati ambiti sociali devono essere necessariamente sottratti alla disponibilità del politico; 2) anche il legittimamente decidibile non può essere affidato a un organo monocratico, tanto meno a un'unica persona: il potere politico deve essere non solo limitato, ma anche diviso e ripartito. Il verdetto schmittiano non lascia dubbi al riguardo:

La questione è [...] se si possa ricavare un'idea precipuamente politica dal concetto puro e conseguente del liberalismo individualistico. La risposta è negativa. Infatti la negazione del "politico" che è

¹⁰ «L'espressione più generale e comprensiva potrebbe essere il termine, qui proposto, "distinzione dei poteri". "Separazione" significa un completo isolamento, che però serve solo come punto di partenza di altre organizzazioni e successivamente, ovvero nell'ulteriore opera di disciplina, ammette ancora taluni collegamenti. "Divisione" significa più esattamente una distinzione interna a uno dei molteplici poteri, come ad esempio la divisione del potere legislativo in due Camere, solitamente un senato e una camera dei deputati» (DC, p. 248, mod.).

contenuta in ogni individualismo conseguente, conduce sì a una prassi politica caratterizzata dalla sfiducia nei confronti di tutte le forze politiche e le forme di Stato pensabili, ma mai a una propria teoria positiva dello Stato e della politica. Di conseguenza esiste una politica liberale come contrapposizione polemica alle limitazioni della libertà individuale da parte dello Stato, della Chiesa o di altre entità, come nel caso della politica commerciale, della politica ecclesiastica o della scuola e della politica culturale, ma non esiste una politica liberale in sé, bensì sempre e soltanto una critica liberale della politica. La teoria sistematica del liberalismo riguarda quasi soltanto la lotta politica interna contro il potere dello Stato e produce una serie di metodi, per ostacolare e controllare tale potere dello Stato in difesa della libertà individuale e della proprietà privata, per ridurre lo Stato a un «compromesso» e le istituzioni statali a una «valvola di sicurezza»¹¹.

4. A partire dalla metà degli anni Trenta, Schmitt non tornerà più sul tema delle varie forme di Stato né nelle sue opere saranno presenti altre distinzioni tra diversi assetti costituzionali. Tale assenza – al di là di ogni considerazione sulla situazione politica tanto al crepuscolo della Repubblica weimariana quanto nell'immediato dopoguerra – costituisce un'ulteriore riprova, a mio avviso, della volontà schmittiana di abbandonare il marcato ed esclusivo decisionismo degli anni Venti, in favore di un più articolato istituzionalismo giuridico (più propriamente definibile come *decisionismo istituzionalista*¹²). In quest'ottica, l'abbandono di ogni distinzione concernente forme di Stato e forme di governo si spiega non tanto alla luce di una più disillusa analisi schmittiana in merito al processo di depoliticizzazione dei luoghi e delle forme del potere – in virtù della quale ogni interrogativo sulle forme del politico, e dunque dello Stato come sua massima espressione, non avrebbe più ragion d'essere, in favore di una riflessione sulle forme di neutralizzazione del politico stesso –, quanto piuttosto nell'ottica di una diversa concezione (e individuazione) della normatività sociale, come si ricava principalmente dalla lettura di *I tre tipi di pensiero giuridico* (1934).

In questa nuova ottica, i presupposti teorici e normativi alla base della necessità di distinguere tra diverse forme di Stato vengono meno: 1) l'unità politica non è più da ricercarsi in un *centro decisionale autofondato*, ma nella costituzione di una *complessa rete di contesti interazionali e istituzioni regolatrici* che innervano e tengono assieme il tessuto sociale; 2) la decisione sovrana, che pur permane tale, non è più posta all'origine del processo politico, quale circoscrizione del *demos*, ma viene intesa quale *filtro istituzionale*, atto a eliminare quelle forme di interazione sociale e

¹¹C. Schmitt, *Il concetto di "politico". Testo del 1932 con una premessa e tre corollari*, in Id., *Le categorie del "politico"*, Il Mulino, Bologna 1972, p. 156 (mod.). Poco oltre Schmitt aggiunge: «Il pensiero liberale sorvola o ignora in modo sistematico lo Stato e la politica, e si muove invece entro una polarità tipica e sempre rinnovantesi di due sfere eterogenee, quelle cioè di etica ed economia, spirito e commercio, cultura e proprietà. La sfiducia critica nei confronti dello Stato e della politica si spiega facilmente in base ai principi di un sistema per il quale il singolo deve rimanere *terminus a quo* e *terminus ad quem*» (Ivi, p. 157). Sulla costante e polimorfica critica di Schmitt al liberalismo, cfr. R. Cristi, *Carl Schmitt and Authoritarian Liberalism: Strong State, Free Economy*, University of Wales Press, Cardiff 1998; D. Dyzenhaus (a cura di), *Law as Politics: Carl Schmitt's Critique of Liberalism*, Duke University Press, Durham 1998; J.A. Estévez Araujo, *La crisis del estado de derecho liberal. Schmitt en Weimar*, Ariel, Barcelona 1988; K. Hansen e H. Lietzmann (a cura di), *Carl Schmitt und die Liberalismuskritik*, Leske und Budrich, Opladen 1988; J.P. McCormick, *Carl Schmitt's Critique of Liberalism: Against Politics as Technology*, Cambridge University Press, Cambridge 1997; E. Parise, *Carl Schmitt. La difficile critica del liberalismo*, Liguori, Napoli 1995.

¹² Per una più approfondita e dettagliata analisi critica di tale snodo fondamentale della riflessione giuridico-politica di Schmitt, cfr. M. Croce e A. Salvatore, *The Legal Theory of Carl Schmitt*, Routledge, London 2013.

quei rapporti giuridici che, all'interno del pur fecondo magma di una normatività diffusa e policentrica, pongono a rischio la compattezza e la preservazione della comunità stessa. L'abbandono della distinzione tra forme di Stato e di governo, dunque, coincide con l'abbandono schmittiano del decisionismo degli anni Venti: con esso, e con la conseguente adesione a una particolare forma di istituzionalismo giuridico, vengono meno tanto le categorie politiche quanto i presupposti concettuali e le necessità teoriche di fondo alla base delle due diverse tipologie delle forme di Stato qui ricostruite.